



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  
"FONTAMARA"

Via Martiri di Onna n° 1 67057 PESCINA (AQ) Tel 0863/86306  
C.F. 81005520663 Email: [aqic828006@istruzione.it](mailto:aqic828006@istruzione.it) PEC: [aqic828006@pec.istruzione.it](mailto:aqic828006@pec.istruzione.it)

## **OGGETTO: DECRETO DI COSTITUZIONE GLI e GLO A.S. 2023/2024**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- VISTO** il D.Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;
- VISTO** il D.Lgs n. 96 del 7 agosto 2019; Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);
- VISTO** il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap";
- VISTO** il D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);
- VISTA** la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
- CONSIDERATO** il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
- VALUTATA** la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);
- VISTA** la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);
- VALUTATA** l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità);
- VISTO** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
- VISTA** la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- CONSIDERATI** gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge 104/92; Visto l'articolo 9, comma 1, del Decreto

Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l'art. 15, commi 10 e 11); Visto il Decreto 182 del 29 dicembre 2020;

**VISTA** la delibera del collegio docenti n. 7 del 08/09/2023 di costituzione del GLO e del GLI;

## **DECRETA**

La costituzione del GLI e del GLO dell'Istituto comprensivo "Fontamara" di Pescina

### **Art. 1 Costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)**

*Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.*

*In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.*

È costituito, ai sensi del D.Lgs n. 66 del 2017, art. 9 comma 8, il gruppo di lavoro per l'inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative a tutti i BES.

Il GLI integra i compiti dei Gruppi di Lavoro per l'Handicap di Istituto e Operativi estendendoli alle problematiche relative a tutti i bisogni educativi speciali (BES).

Il Gruppo di lavoro è presieduto dal Dirigente Scolastico e/o un suo vicario delegato ed è costituito come segue:

- Referente inclusione: Funzione Strumentale per l'Inclusione
- Coordinatori intersezione/interclasse/classe nelle classi dove non c'è il docente di sostegno
- Docenti di sostegno
- Collaboratori della Dirigente Scolastica
- Un componente rappresentante dei genitori

### **Art. 1.2.**

Il Presente atto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto .

### **Art. 2. Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)**

Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).

#### **Art. 2.1 Composizione del GLO**

Il gruppo di lavoro, a cui ora il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di GLO, è composto da:

– dal Consiglio di Classe, dai docenti del Team per la scuola primaria e dai docenti di sezione per la scuola di infanzia, “con la partecipazione dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, con la partecipazione delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che

interagiscono con la classe con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare" dell'ASL.

– il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

### **Art. 2.2 Funzioni del GLO**

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

– definizione del PEI

– verifica del processo d'inclusione

– proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore delle PEA, tenuto conto del Profilo di Funzionamento).

– Il Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico che esercita il potere di delegare funzione al Docente Referente Funzione Strumentale per l'Inclusione o al Coordinatore di classe;

– Si riunirà due volte l'anno, una generalmente per la stesura del PEI ed una per la verifica finale del PEI;

– Il GLO, comunque, può riunirsi ulteriormente ogni volta che se ne riscontri la necessità e/o l'opportunità.

– Il GLO entro il mese di giugno di ogni anno scolastico propone al GLI il numero di ore di sostegno da richiedere per ciascun alunno diversamente abile per l'anno successivo.

Con l'approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328).

La normativa dice che viene "elaborato e approvato" dal GLO e tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva biopsicosociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe. Per quest'ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza.

Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto "in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona".

Inoltre "è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni".

Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione".

I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola.

Si emanerà la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

### **Art. 3 Pubblicazione Atti**

Il presente documento ha durata triennale salvo cambiamenti nominativi intercorsi; viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto.

Gli incarichi non comporteranno oneri aggiuntivi per lo Stato.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

***Dott.ssa Maria Cristina Bonaldi***

*Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*